



Associazione
TURISMO GIOVANILE E SOCIALE “EUROGROUP”
STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. L'Associazione «TURISMO GIOVANILE E SOCIALE “Eurogroup”», con sigla “TGS Eurogroup”, è stata costituita in data 21 maggio 1992 con atto notarile redatto dal notaio dr. Carlo Vianini e registrato a Mestre il 1° giugno 1992 al n. 1354.
L'Associazione è promossa dall'Ispettorato Salesiano “San Marco” Italia Nord-Est, nell'ambito delle iniziative del Movimento Giovanile Salesiano Triveneto.
L'Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successive modificazioni.
2. L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia di associazioni.
3. L'Associazione «TGS Eurogroup» ha sede in Venezia, presso la sede dell'Ispettorato Salesiano “San Marco” Italia Nord-Est.

Art. 2 - Scopo e Finalità

1. L'Associazione «TGS Eurogroup» non ha scopo di lucro ed opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale utile o avanzo di gestione verrà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
2. Essa si propone il perseguimento di finalità di utilità sociale, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.
3. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) contribuire allo sviluppo integrale, personale e sociale dei Soci;
 - b) promuovere gli interessi culturali, linguistici, sociali e i valori religiosi dei soci, organizzando attività di turismo sociale e culturale, valorizzando i rapporti con il territorio locale, nazionale e internazionale nelle forme e nei modi più opportuni favorendo anche contatti e collaborazione con altri settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero;
 - c) promuovere attività culturali, in particolare lo studio delle lingue e delle culture straniere, attività sportivo-dilettantistiche, attività di animazione del territorio, anche in collaborazione con altri enti, con particolare attenzione alla Comunità

Europea;

- d) sensibilizzare ed educare alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico - culturale nazionale e internazionale;
 - e) valorizzare esperienze associative ad integrazione delle azioni educative e formative dei giovani in collaborazione con le famiglie e le realtà aggregative, educative e sociali presenti sul territorio;
 - f) fungere da punto di coordinamento, di incontro e di scambio di esperienze delle realtà associative che operano nell'area del tempo libero e del turismo giovanile, culturale e sociale;
 - g) potenziare e difendere i diritti di partecipazione attiva alla tutela e all'utilizzo dei beni ambientali e delle relative caratteristiche socio-culturali e sollecitarne i doveri.
4. L'Associazione collabora con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe complementari alle proprie.

Art. 3 - Attività

1. Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione promuove, coordina e realizza specifiche attività.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:
 - a) promuove, sviluppa e coordina le attività dei propri soci; organizza attività culturali e di turismo sociale e culturale, incontri locali, nazionali ed internazionali rivolti ai soci e a terzi;
 - b) promuove, coordina, progetta e realizza attività di formazione e perfezionamento linguistico dei giovani, anche nella forma di soggiorni studio all'estero, nonché occasioni di interscambio culturale tra giovani di diverse nazioni.
 - c) cura la formazione educativo-pedagogica e tecnica dei dirigenti, degli animatori, degli educatori e di coloro che operano nell'Associazione con compiti di responsabilità; organizza attività formative ed educative;
 - d) collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati che promuovono il turismo giovanile e sociale;
 - e) realizza attività qualificate di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai problemi relativi al turismo giovanile, culturale e sociale;
 - f) eroga borse di studio.
3. L'Associazione intende costituire un punto di sintesi del dialogo da instaurare con le amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, nonché con gli Enti Pubblici e Privati locali e nazionali ed internazionali sulle problematiche relative al mondo associativo giovanile nei settori del turismo giovanile, sociale e culturale.
4. L'Associazione opera prevalentemente a favore degli associati.

Art. 4 - Proposta Turistico-Culturale

1. Il TGS promuove il turismo in forma associativa per integrare e potenziare la formazione dei Soci e contribuire all'educazione integrale dei giovani, ispirandosi al progetto educativo di Don Bosco.
2. Il TGS riconosce nel turismo valori fondamentali di formazione della persona, che intende declinare sulla base di scelte irrinunciabili e qualificanti: il sistema preventivo di Don Bosco, i giovani, il gruppo, il volontariato.
3. Il TGS si identifica in un turismo che favorisce il richiamo alle comuni radici culturali

europee e la consapevolezza delle tradizioni sociali, religiose e spirituali; un turismo che favorisce il piacere dello stare insieme, l'elaborazione di interessi e di un linguaggio comune, che aiuta a superare la solitudine e che rifiuta la massificazione culturale; un turismo che rilancia il protagonismo e l'assunzione di responsabilità; un turismo che favorisce il confronto di idee, il dialogo, la reciproca conoscenza, l'unità e la solidarietà fra gli uomini, che è occasione di riavvicinamento degli affetti familiari.

4. Il TGS promuove un turismo attivo che ha come strumento il viaggio formativo, inteso come:

- acquisizione ed ampliamento di conoscenze
- esperienza di gruppo e di crescita personale
- esperienza non elitaria, ma essenziale anche nell'utilizzo dei servizi
- desiderio di verificare punti in comune e diversità tra popolazioni
- superamento di barriere e pregiudizi

Art. 5 - Operatività

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento delle finalità istituzionali. Essa riconosce l'apporto determinante del coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso il loro impegno nel servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative associative.

2. Essa valorizza il servizio volontario quale atteggiamento di maturazione personale e di solidarietà sociale nel corrispondere alle domande educative, turistiche, culturali, emergenti dal mondo giovanile e dal contesto del territorio.

3. Il servizio volontario viene sollecitato anche presso le famiglie coinvolte nell'azione associativa, riconoscendo il loro ruolo educativo originario.

4. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Collegamento con gli Enti Promotori

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo dell'Ente Promotore, Ispettorica Salesiana "San Marco" Italia Nord-Est, che nomina un proprio Delegato con il compito di garantire l'indirizzo dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e l'Ente Promotore.

Art. 7 - Soci

1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Ammissione, recesso, decadenza, esclusione

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono ottenere la qualifica di Socio previa richiesta scritta, inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla accettazione o al diniego della domanda; in caso di accettazione procede all'iscrizione nel Libro dei Soci.

3. L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle

deliberazioni degli Organi Sociali dell'Associazione.

4. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che nella prima riunione utile le ratifica.

5. L'esclusione di un Socio avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente articolo 2;

b) per l'inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, dei regolamenti vigenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali di cui agli articoli 13, 16 e 19.

6. Il Socio dichiarato receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento della quota associativa dell'anno in corso. In caso di decesso del socio gli eredi non possono vantare alcun diritto patrimoniale o di altra natura sull'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – Autonomia dell'Associazione

1. L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agirà in proprio, con piena autonomia di programmazione, di gestione, amministrativa ed operativa, e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se nominati.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è sovrana ed è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto o del Regolamento, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2. Tutti i Soci di cui all'art. 7 del presente Statuto hanno diritto di partecipazione e, se maggiorenni, di voto attivo e passivo.

3. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni socio maggiorenne può rappresentare al massimo altri due soci. Il Presidente e il Delegato dell'Ente Promotore, ai fini del diritto di voto, non possono né rappresentare altro socio né farsi rappresentare nell'Assemblea.

4. I Soci maggiorenne hanno diritto di voto se risultano ammessi o ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Poteri dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria delibera:

a) sulla relazione annuale dello stato dell'Associazione;

b) sui regolamenti e sulle linee programmatiche;

- c) sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
 - d) sulla definizione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e sulla nomina degli stessi membri, scelti tra persone aderenti all'associazione;
 - e) sulla eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
 - f) su quanto altro ad essa demandato per legge o dal presente Statuto o su quanto proposto con propria deliberazione dal Consiglio Direttivo nelle materie di propria pertinenza e competenza.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera:
- a) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio a norma di legge e degli articoli 13 e 25 del presente statuto;
 - b) sulle modifiche dello Statuto;
 - c) sul trasferimento della sede.

Art. 13 - Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
2. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei Soci aventi diritto o con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea mediante una commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (in proprio o per delega) di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
7. Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati.
8. La delibera di scioglimento dell'Associazione di cui alla lettera a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 è presa dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti e rappresentati in Assemblea.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, i bilanci preventivi e consuntivi sono depositati presso la sede sociale nei quindici giorni successivi la loro approvazione. I soci aventi diritto di voto possono chiedere di prenderne visione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - un minimo di dodici membri eletti dall'Assemblea dei Soci;
 - un membro nominato dall'Ente Promotore di cui all'articolo 6.
2. I membri eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) promuovere l'Associazione;
 - b) eleggere tra i suoi membri eletti, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - c) deliberare in merito alle ammissioni a Socio in conformità al precedente articolo 8;
 - d) predisporre la relazione annuale sullo stato dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - e) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - f) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e/o le quote di partecipazione alle attività proposte e i tempi per il loro versamento;
 - h) determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazioni della Assemblea dei Soci;
 - i) predisporre i Regolamenti di cui all'articolo 24 che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - j) attuare la "Proposta Turistico-Culturale" di cui all'articolo 4;
 - k) nominare le commissioni in base all'articolo 21.
2. Il Consiglio Direttivo nell'esercizio della sua funzione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza della Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva.

Art. 16 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre volte all'anno, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o su richiesta della maggioranza dei componenti mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza.
2. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti; in tal caso si dovrà concordare preventivamente l'ordine del giorno e dichiarare che tutti sono a conoscenza dei punti posti in discussione.
3. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno tre volte all'anno, di cui almeno una per redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e quando ne sia fatta richiesta dalla

maggioranza dei consiglieri.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
6. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammessi i voti per rappresentanza.

Art. 17 - Vacanza del Consiglio Direttivo

1. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa:
 - a) uno o più consiglieri eletti in numero inferiore alla metà dei membri eletti, il restante Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a deliberare la cooptazione dei nuovi consiglieri, facendo ratificare la nomina dei cooptati nella prima riunione assembleare utile;
 - b) la maggioranza dei consiglieri eletti, il Presidente convoca entro due mesi un'Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo uscente compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Delegato dell' Ente Promotore e da due Consiglieri.
2. Suo compito è:
 - a) rendere operative le direttive dello stesso Consiglio Direttivo, sia dal punto di vista gestionale che esecutivo;
 - b) adottare in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione successiva;
 - c) operare sulle materie che le vengono delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Competenze dei membri della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente:
 - a) è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - c) ha poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:
 - dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
 - coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
 - controllare gli adempimenti in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
 - curare i rapporti esterni dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con altre istituzioni e associazioni;
 - d) il Presidente, per l'assolvimento dei suddetti compiti, può avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - e) il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea;
 - f) in caso di urgenza, ha la facoltà di assumere iniziative e prendere decisioni, fatta salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione utile.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di momentaneo impedimento e potrà avere incarichi particolari su indicazione della Giunta Esecutiva.

3. Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni su apposito registro e collabora alla organizzazione e gestione degli uffici amministrativi dell'Associazione.
4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, specialmente sotto il profilo contabile, e custodisce i fondi dell'Associazione.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

1. L'assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non Soci dall'Assemblea dei Soci, che nella stessa riunione ne nomina il Presidente.
2. Il compito del Presidente eletto è convocare il Collegio dei Revisori dei Conti e svolge il mandato, per analogia, secondo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.
3. I membri del Collegio o il Revisore Unico durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.
4. In particolare, il Collegio o il Revisore Unico hanno il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, sulla base dei dati forniti dal Tesoriere e/o dal Segretario dell'Associazione e predisporre una propria relazione, da inviare al Presidente e all'Assemblea dei Soci.
5. Per l'ineleggibilità dei componenti si fa riferimento, per quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Art. 21 - Commissioni o comitati scientifici e/o culturali

1. Le commissioni o comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, e durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.
2. Le commissioni o comitati hanno il compito di:
 - a) elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli argomenti e con modalità, termini e compensi che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
 - b) svolgere funzioni consultive.

Art. 22 - Durata - Entrate - Esercizi sociali

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese a norma di regolamento.
 4. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Quote Associative

1. Le quote associative sono quelle fissate e deliberate dal Consiglio Direttivo come contributo di iscrizione annuale d'esercizio.
2. La quota associativa annuale è dovuta integralmente, indipendentemente dal periodo in cui è avvenuta la ratifica del nuovo Socio.
3. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non riconosce alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non esonera dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento delle quote associative dell'anno in corso.

Art. 24 - Regolamenti

1. L'Assemblea dei Soci può deliberare uno o più Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, nel quale siano esplicitati i principi etici su cui l'Associazione si fonda.

Art. 25 - Scioglimento

1. Sono considerate cause dello scioglimento della Associazione:
 - a) la riduzione del numero dei Soci a meno di dieci, a meno che tale numero minimo non venga ristabilito in un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni;
 - b) la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa ed in conformità agli articoli 12 e 13 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria:
 - a) devolve il patrimonio dell'ente a fini di utilità sociale, per finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia.
 - b) nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non soci, fissandone i poteri.

Art. 26 – Commissione arbitrale

1. Nel caso sorgessero tra Ente Promotore ed Associazione "TGS Eurogroup" contrapposizioni nella interpretazione del presente statuto, risultati inutili i tentativi di amichevole chiarimento, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione formata da tre persone il cui parere sarà inappellabile.
2. Due componenti di tale commissione saranno nominati uno dall'Ente Promotore e l'altro dal Consiglio di Presidenza. Questi provvederanno, di comune accordo, a scegliere, con funzione di Presidente, il terzo componente della commissione tra persone stimate e competenti.

Art. 27 - Norma generale.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.